

Prot. n.PG/2011/1437

Palermo, 25 OTT 2011

Oggetto: Accordo regionale quadro sulle modalità di utilizzo delle aspettative e dei permessi nonché delle altre prerogative sindacali.

Al Dirigente Generale del
Dipartimento della Funzione pubblica
e del Personale

Alle OO.SS.

e, p.c. All'On.le Presidente della Regione

All'Assessore delle Autonomie locali
e della Funzione pubblica

LORO SEDI

In data 14 marzo 2011 è stata sottoscritta dall'Aran Sicilia e da tutte le OO.SS. rappresentative dell'area della dirigenza e del comparto non dirigenziale della Regione e degli Enti di cui all'art.1 della l.r. 10/2000 che applicano il CCRL, ad eccezione della CGIL, l'ipotesi di Accordo quadro regionale sulle modalità di utilizzo delle aspettative e dei permessi nonché delle altre prerogative sindacali.

La suddetta ipotesi, ricevuto il parere favorevole della Giunta di Governo con deliberazione n. 199 del 5 agosto, è stata trasmessa da questa Agenzia con nota n. 1157 dell'1 settembre 2011 alla sezione di controllo della Corte dei conti ai fini della certificazione.

In data 22 settembre 2011 è pervenuta all'Agenzia copia della deliberazione n. 3/2011 delle Sezioni riunite della Corte dei conti con cui è stata rilasciata certificazione positiva per la suddetta ipotesi, con osservazioni e raccomandazioni.

L'accordo è stato definitivamente sottoscritto da tutte le OO.SS. in data 29 settembre 2011 e inviato alle SS.LL. il 14 ottobre u.s.

Di seguito si evidenziano gli aspetti dell'accordo innovativi rispetto alla previgente disciplina.

Art.2 - Diritto di assemblea

La nuova disposizione di cui al comma 7 introduce l'obbligo per il dipendente che presta servizio presso uno degli uffici che forniscono servizi essenziali ai sensi della legge n.146/1990 o presso un ufficio che abbia diretto rapporto con l'utenza, di comunicare al proprio datore di lavoro l'intenzione di partecipare all'assemblea con preavviso di almeno un giorno lavorativo, onde consentire alla struttura di adottare opportune azioni di informazione e comunicazione.

Art. 5 - Prerogative sindacali spettanti alle OO.SS. rappresentative e alle R.S.U.

La disposizione individua le prerogative sindacali disciplinate dagli artt. 6 e seguenti dell'accordo e i soggetti titolari delle stesse.

Art. 6 - Aspettative sindacali

Il Decreto Presidenziale 26 settembre 2003, all'art.5, comma 5, prevedeva che il numero delle aspettative retribuite da assegnare alle OO.SS., fosse determinato in rapporto ad una unità per ogni 650 dipendenti in attività di servizio per il personale con qualifica non dirigenziale e per quello dell'area della dirigenza della Regione e degli Enti di cui all'art.1 che applicano il medesimo CCRL.

In base al comma 4 del medesimo articolo, le aspettative retribuite erano concesse per un biennio, sulla base della rappresentatività accertata nella rilevazione delle deleghe sindacali al 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza del C.C.R.L. biennale economico. La disposizione comportava, con cadenza biennale, una riduzione del numero delle aspettative in caso di diminuzione del personale o un suo aumento in caso di nuove assunzioni.

L'art. 6, comma 4 dell'accordo in esame 'congela' invece, per tutto il periodo di validità dell'accordo, il numero complessivo delle aspettative da assegnare a quello risultante dalla rilevazione al 31.12.2006, pari a 21 aspettative per il comparto non dirigenziale e a n. 3 per l'area della dirigenza, slegando il contingente delle aspettative attribuibili dal numero dei dipendenti in servizio.

Art. 8 - Contingente dei permessi sindacali retribuiti

Art. 9 - Modalità di ripartizione dei permessi retribuiti

Le disposizioni determinano le seguenti riduzioni del contingente dei permessi oggi attribuiti alle OO.SS. del comparto Regione e Enti di cui all'art.1 della l.r. 10/2000 che applicano il CCRL:

1. riduzione complessiva del 30% del numero dei permessi sindacali fruibili, da attuarsi nell'arco di un biennio, in ragione del 15% annuo. La restrizione del contingente dei permessi è disposta con l'art. 8 dell'accordo in base al quale il contingente complessivo annuo, stabilito in 35.000 giornate dal precedente accordo del 2003, da distribuire proporzionalmente, in relazione al numero di dipendenti, tra comparto non dirigenziale e area della dirigenza viene ridotto nella seguente misura:
 - del 15% nell'anno 2011 pari a n. 29.750 giornate;
 - del 15% nell'anno 2012 pari a n. 24.500 giornate
2. al fine di garantire la costituzione delle RSU, l'art.9 stabilisce che le OO.SS. usufruiranno di un monte permessi ridotto, nelle more delle elezioni delle medesime.

Con la direttiva contenuta nella delibera n. 385 del 15.10.2010 la Giunta di governo ha richiesto fosse inserita la previsione che nelle more delle elezioni delle R.S.U. *"le OO.SS. usufruiranno di un monte permessi ridotto, tendente al 30% rispetto all'attuale"*. Nell'ipotesi di accordo la materia è stata disciplinata nel seguente modo. Il monte permessi complessivo è stato riservato per il 30% alle R.S.U. e l'anno 2011, fino al 31 dicembre, è stato ritenuto tempo sufficiente per la cura degli adempimenti preliminari alle elezioni delle R.S.U. (accordo quadro per la costituzione di tali organismi, regolamento per la disciplina delle elezioni e protocollo d'intesa per la definizione del calendario delle votazioni).

Pertanto fino al 31.12.2011 il monte permessi previsto dall'art.8 sarà interamente attribuito alle organizzazioni sindacali in relazione alla percentuale di rappresentatività di ogni organizzazione, compresa la quota riservata alle R.S.U. in quanto il nuovo accordo dispone per tutto l'anno 2011.

Nel caso in cui le R.S.U. non venissero ancora elette, a decorrere dall'1.1.2012 il monte permessi previsto dall'art.8 verrà abbattuto del 5%; a decorrere dall'1.1.2013 il suddetto monte permessi sarà abbattuto del 15% complessivo e dall'1.1.2014 del 25%.

Ne consegue che, nel caso in cui le R.S.U. non vengano elette, il monte permessi annuale sarà così determinato:

• anno 2011	giornate
monte permessi sulla base dell'accordo del 2003	35000
riduzione del 15% (art.8) pari a	5250
totale monte permessi assegnato alle oo.ss. nel 2011	29750

• anno 2012 (dall'1.1)	giornate
monte permessi in base all'art.8 dell'ipotesi di accordo	24500
riduzione del 5% per mancata elezione delle R.S.U. (art.9)	1225
totale monte permessi assegnato alle oo.ss. nel 2012	23275

• anno 2013 (dall'1.1)	giornate
monte permessi in base all'art.8 dell'ipotesi di accordo	24500
riduzione del 15% per mancata elezione delle R.S.U. (art.9)	3675
totale monte permessi assegnato alle oo.ss. nel 2013	20825

• dall'1.1.2014	giornate
monte permessi in base all'art.8 dell'ipotesi di accordo	24500
riduzione del 25% per mancata elezione delle R.S.U. (art.9)	6125
totale monte permessi assegnato alle oo.ss. per l'anno 2014 (ed eventualmente anche per gli anni successivi)	18375

Art. 10 - Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali retribuiti

Il comma 7 dell'art. 10 prevede che i permessi attribuiti a ciascuna organizzazione sindacale possono essere cumulati sino al 50% del tetto massimo spettante. Non vanno considerati ai fini di tale limite i permessi concessi per l'attività di contrattazione collettiva a livello regionale, allorché non venga superato il limite di venti giorni in un trimestre. Per i componenti delle R.S.U. i permessi possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.

Art. 14 - Trattamento economico

La disciplina dell'art.14 innova sia per l'area della dirigenza sia per il comparto non dirigenziale.

- **Area della dirigenza**

In base alla nuova disposizione, al dirigente sindacale in aspettativa proveniente dall'area della dirigenza spetta esclusivamente la retribuzione di posizione, parte variabile, già in godimento nel dipartimento o ente di appartenenza e non più la retribuzione di risultato.

- **Comparto non dirigenziale**

La disciplina contenuta nell'art.14 stabilisce che al dirigente sindacale in aspettativa retribuita è attribuito, oltre al trattamento economico fondamentale, un compenso determinato sulla base delle quote calcolate annualmente, al netto degli accantonamenti di cui all'art. 89, comma 3 del C.C.R.L. 2002/2005, dal Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale in sede di ripartizione del F.A.M.P. ai dipartimenti, per la categoria e la posizione economica rivestite. I relativi oneri saranno imputati al Fondo appositamente inserito nel bilancio della Regione Siciliana in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 387 del 24/11/2004.

Viene altresì disciplinato il trattamento economico accessorio del dirigente sindacale appartenente al comparto non dirigenziale che usufruisce dei permessi retribuiti al quale è attribuito, quale trattamento economico accessorio, per il periodo in cui è in permesso sindacale, un importo pari al compenso per il piano di lavoro del ramo di amministrazione o ente di appartenenza.

Art. 15 - Determinazione della rappresentatività sindacale e ammissione alla contrattazione

E' disposto al comma 11 che sino alle elezioni delle R.S.U., dalla data di definitiva sottoscrizione dell'accordo, la rappresentatività sindacale è accertata prendendo in considerazione soltanto il dato associativo, in misura non inferiore al 5%.

Al riguardo si rappresenta quanto segue:

- L'accertamento della rappresentatività sindacale al 31.12.2008 è stato avviato con la circolare dell'Agenzia n.1 dell'11.03.2009 e si è concluso il 01.04.2011 con la certificazione dei dati da parte dell'apposito Comitato paritetico. L'esito di tale rilevazione è stato comunicato al Dipartimento regionale della Funzione pubblica e alle organizzazioni sindacali con nota prot. n. 505 dell'11.04.2011. Per quanto riguarda invece la rappresentatività al 31.12.2010, la relativa procedura è stata avviata con la circolare n.434 del 25.3.2011, con la quale si informava che la nuova rappresentatività avrebbe prodotto effetti sulla ripartizione delle prerogative sindacali a decorrere dalla data di certificazione dei dati, mentre sarebbe stata utile ai fini della contrattazione collettiva relativa al biennio economico 2012/2013.

Al fine di fare chiarezza sulla soglia percentuale utile alla rappresentatività al 31.12.2008 e al 31.12.2010 relativamente al comparto non dirigenziale, la percentuale di riferimento per la rilevazione del 2008 deve essere quella del 4%. Ciò in ragione del fatto che l'accordo del 2003, in vigore del quale è stata emanata la circolare sopra richiamata, prevedeva a regime il 5% quale risultante della media tra i dati associativi e quelli elettivi delle R.S.U. e in via transitoria, per la rilevazione al 31.12.2002, il 4% calcolato sui soli dati associativi.

Non disponendo dei dati elettivi, il criterio del 4% è stato poi adottato anche nelle rilevazioni condotte alle date del 31.12.2004 e del 31.12.2006, nel primo caso in virtù di un'apposita proroga, concordata con le oo.ss., dell'efficacia della disciplina transitoria prevista dal D.P.Reg. n.3387/2003, nel secondo caso per effetto della deliberazione n.385 del 15 ottobre 2010 con cui la Giunta regionale ha disposto che, nelle more della definizione del nuovo accordo quadro, la rappresentatività sindacale dovesse essere determinata sul solo dato associativo rilevato alla data del 31 dicembre 2006. La decisione della Giunta è stata determinante per legittimare il ricorso al criterio del 4% sul solo dato associativo per la rilevazione al 31.12.2006 e, sostanzialmente, anche per quella al 31.12.2008, in ordine alla quale peraltro le oo.ss. non hanno mai chiesto né ipotizzato l'uso di una percentuale diversa da quella del 4%.

D'altra parte, ove per la rilevazione al 31.12.2008 - i cui esiti, si ribadisce, sono stati già pubblicati sia in merito alla rappresentatività che alle prerogative sindacali - si optasse per il 5% riferito al solo dato associativo, si utilizzerebbe un criterio che finora non era stato previsto e che è stato invece appositamente introdotto, al fine di scongiurare nuovi ostacoli alla procedura di accertamento della rappresentatività, soltanto dal nuovo accordo, al quale si verrebbe diversamente a riconoscere un'ingiustificata efficacia retroattiva.

Per quanto riguarda la rappresentatività al 31.12.2010, la relativa rilevazione è stata avviata il 25 marzo 2011, quindi dopo la firma dell'ipotesi di accordo, ed è tuttora in corso di svolgimento. Poiché la certificazione dei suddetti dati avverrà in vigore del nuovo accordo, si ritiene che la soglia da applicare debba essere quella del 5% da esso prevista.

- Relativamente a quale rappresentatività debba farsi riferimento in sede di contrattazione decentrata integrativa, si evidenzia che secondo quanto stabilito dai contratti collettivi regionali, i soggetti sindacali titolari della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCRL di comparto. Restando fermo, dunque, il diritto di tutte le sigle sindacali firmatarie di partecipare alla contrattazione a pieno titolo, la questione della percentuale di rappresentatività con la quale tali oo.ss. partecipano alle contrattazioni può risolversi facendo riferimento alle percentuali possedute dalle oo.ss. al momento della sottoscrizione del CCRL al quale la contrattazione integrativa pertiene.

Ne consegue che l'organizzazione sindacale potrebbe non essere titolare di prerogative sindacali nel caso in cui non raggiungesse nella rilevazione del 2010 il 5% di rappresentatività ma rimanere titolata a far parte dei tavoli di contrattazione decentrata, con la rappresentatività posseduta al momento della sottoscrizione del CCRL.

Art. 16 - Tutela del dirigente sindacale

La disposizione al comma 1 prevede, analogamente a quanto previsto in ambito statale, la disciplina per il dipendente che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale. Questi può, a domanda, essere trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti e nel rispetto delle condizioni e termini di legge - in altra sede della propria amministrazione o ente del medesimo comparto quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell'ultimo anno nella sede richiesta.

Inoltre al comma 3 è previsto che il trasferimento di un dirigente sindacale in un ramo di amministrazione diverso da quello nel quale presta servizio o, all'interno dello stesso ramo di amministrazione, in una struttura avente sede in un comune diverso, può essere predisposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza o della R.S.U. della quale egli è componente.

Il successivo comma 6 estende la suddetta disciplina anche al dipendente che ha ricoperto cariche sindacali di livello regionale da almeno un biennio.

Si resta a disposizioni per ogni eventuale ulteriore chiarimento

f.to **Il Presidente**
(Dott. Girolamo Di Vita)